

Agli ufficiali ed impiegati di cui si trattasi non sarà in ogni caso dovuta che una sola indennità, quand'anche essi abbiano partecipato a più d'uno dei periodi d'operazione a cui si riferiscono il presente ed il precedente articolo.

(È approvato).

Art. 3.

All'infuori delle indennità stabilite dalla presente legge nessun altro maggiore assegno e per qualsivoglia titolo, è dovuto alle truppe che si trovarono nella colonia Eritrea nelle condizioni specificate con i precedenti articoli.]

(È approvato).

Art. 4.

Al pagamento della suddetta indennità sarà provveduto: prima, con i residui riportati nel conto consuntivo 1902-903 al capitolo aggiunto n. 69 « Spese per le truppe d'Africa » e, quindi con la somma di lire 646,000 di cui è autorizzata l'iscrizione in un capitolo speciale « Indennità di entrata in campagna in Africa » nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904, deducendo la somma stessa dallo stanziamento del capitolo « Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa » dello stato di previsione medesimo.

Tabella delle indennità di entrata in campagna in Africa.

GRADO	SOMMA
Tenente generale L.	5,000
Maggiore generale »	3,500
Colonnello »	1,500
Tenente Colonnello e Maggiore. . . »	900
Capitano »	600
Tenente e Sottotenente »	400

Nota. — Gli ufficiali, che presso la truppa sul piede di guerra abbiano esercitate le funzioni del grado superiore, avranno diritto alla indennità assegnata a quest'ultimo grado.

Non è dovuta l'indennità agli ufficiali che, non facendo parte del corpo di spedizione, siano stati destinati in Africa solo per una missione temporanea.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Questa nota potrebbe veramente omettersi, perchè non è che la riproduzione di una nota A alla tabella

prima annessa al regio decreto 17 febbraio 1887, la quale nota è però diversamente espressa. Perciò se si vuole conservare qui, domanderei che fosse leggermente modificata, cioè ricondotta al testo della nota A della tabella anzidetta. Veramente il dire: « Gli ufficiali, che presso la truppa sul piede di guerra abbiano esercitato le funzioni del grado superiore, avranno diritto all'indennità assegnata a quest'ultimo grado » è un poco troppo vago ed indeterminato.

MAURIGI. Bisogna l'abbiano esercitato per decreto.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Si tratta che spesso sul campo di battaglia accade ad un ufficiale di dover assumere un comando più elevato, per la morte degli ufficiali a lui superiori, di quello che non spetti al grado, del quale è investito. Ma per esercitare le funzioni del grado superiore occorre un decreto reale, oppure la nomina del comandante in capo delle truppe, al quale spesso Sua Maestà il Re suol deferire l'incarico di nominare a gradi più elevati. Se lasciamo questa nota in questa forma, vi saranno moltissimi, che vi verranno a provare che, essendo capitani, hanno comandato un battaglione, o che, essendo sottotenenti, hanno comandato una compagnia, ed è stato effettivamente così. Nella guerra del '70 ci furono sottotenenti che ebbero ad assumere funzioni di colonnello, perchè, alla sera della battaglia, dal colonnello in giù erano morti od erano scomparsi tutti gli altri ufficiali.

Per queste ragioni, se l'onorevole relatore non ha difficoltà, proporrei che quella nota fosse così modificata:

« Gli ufficiali presso le truppe sul piede di guerra che, per regio decreto, o per determinazione del comandante in capo, siano stati rivestiti ed abbiano esercitato le funzioni di una carica attribuita al grado superiore, avranno diritto alla indennità ecc. ».

Spero che non vi saranno difficoltà.

RUBINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RUBINI, *relatore*. Non ho difficoltà di accettare tutto quanto rechi luce sull'argomento.

Certo che, se questa nota dovesse servire per dare agli ufficiali, che sul campo di battaglia hanno dovuto sostituire superiori, una indennità maggiore di quella, che competerebbe al loro grado, la nota non sarebbe stata ammessa; la nota non ha altro significato che quello indicato dall'onorevole ministro. Solo mi permetto dire all'onorevole ministro, e far osservare alla Camera, che il pericolo a me pareva scongiurato; perchè non si dice mica: « sul campo di battaglia », ma si dice: « presso le truppe sul piede di guerra ».

Dunque la cosa è un poco diversa. Ad ogni